

STATUTO CONFEDERALE

Approvato dal 1° Congresso Confederale, 11-4 novembre 1951;
Modificato dal 2° Congresso Confederale, 23-27 aprile 1955;
Modificato dal 3° Congresso Confederale, 19-22 marzo 1959;
Modificato dal 4° Congresso Confederale, 10-13 maggio 1962;
Modificato dal 5° Congresso Confederale, 22-25 aprile 1965.

PREAMBOLO

PATTO DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II

La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che — convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche — vogliono impostare il movimento sindacale sull'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.

III

La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1) *diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;*

2) *diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;*

3) *diritto all'inserimento delle forze del lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;*

4) *diritto alla garanzia ed alla stabilità della occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;*

5) *diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;*

6) *diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;*

7) *diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;*

8) *diritto alla ammissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.*

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1) *associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;*

2) *elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della Nazione;*

3) *realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;*

4) *promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della Nazione;*

5) *promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoratore nel mondo e del libero accesso alle materie prime;*

6) *stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche*

di altri Paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950.

STATUTO CONFEDERALE

CAP. I

PRINCIPI E SCOPI

ART. 1

E' costituita la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) con sede in Roma.

ART. 2

La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, mentre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l'appartenenza ad una serie organica di comunità sociali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi la Società e lo Stato.

Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell'organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la solidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.

Essa ritiene che le condizioni dell'economia debbano permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell'ordine individuale, familiare e sociale.

Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e pertanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici ed una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono, sul piano interno, mediante:

a) la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'unità produttiva e la loro immissione nella proprietà dei mezzi di produzione;

b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo della attività economica;

c) l'attuazione, nell'interesse della collettività, di tutte le risorse del Paese;

sul piano internazionale, mediante:

a) la solidarietà internazionale dei Sindacati liberi e democratici;

b) l'unificazione economica dei mercati come premessa della unificazione politica degli Stati.

Essa intende promuovere queste trasformazioni con il libero esercizio dell'azione sindacale, nell'ambito del sistema democratico; e afferma che le organizzazioni sindacali devono separare le loro responsabilità da quelle dei raggruppamenti politici, dai quali si distinguono per natura, finalità e metodo di azione, e intende rivendicare costantemente la piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna, e l'assoluta autonomia di fronte allo Stato, ai governi e ai partiti.

Essa afferma che l'accoglimento del Sindacato democratico e della sua azione nel seno della società civile organizzata determina una costante e inderogabile esigenza strutturale della stessa e costituisce una garanzia e una difesa dell'ordine democratico.

Pertanto, mentre si ispira al principio della supremazia del lavoro sul capitale e si impegna a perseguire il miglioramento delle condizioni economiche delle classi lavoratrici e l'elevazione morale, culturale e sociale delle stesse, ritiene che il movimento sindacale e la sua possibilità di azione si basino su una sola necessaria condizione: l'adesione libera e spontanea dei lavoratori alla organizzazione sindacale e la moltiplicazione della forza organizzativa di questa.

Decisa ad utilizzare al massimo le risorse formative proprie del movimento sindacale, essa intende, d'altra parte, fare appello al concorso delle forze intellettuali e morali capaci di servire alla preparazione dei lavoratori, in funzione delle responsabilità che loro incombono in una organizzazione democratica della vita professionale ed economica, e della loro completa emancipazione.

Sviluppando la sua azione in difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, la Confederazione assume la piena responsabilità di questa azione, che essa determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento esterno.

ART. 3

La Confederazione provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;
- esercitare l'azione di coordinamento e di collegamento nazionale e internazionale tra le Associazioni di categoria;

- programmare e gestire la formazione dei quadri;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;

- assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;

- promuovere, coordinare e controllare l'attuazione ai vari livelli dell'Organizzazione degli indirizzi confederali;

- regolare i rapporti tra organismi orizzontali provinciali e organismi verticali (nazionali e provinciali) e dirimerne i conflitti;

- realizzare i necessari interventi:

sugli organismi nazionali di categoria in caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto di decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali;

sulle USP, per promuoverne l'efficienza;

- rappresentare le Federazioni di categoria o organismi similari confederati o su richiesta dei medesimi ovvero quando si tratti di questione di interesse generale:

- a)* dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;

- b)* dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro;

- c)* dinanzi alle istituzioni od organizzazioni internazionali.

Le specifiche competenze decisionali sono definite ai successivi articoli 17, 20, 23.

CAP. II
COSTITUZIONE

ART. 4

Fanno parte della Confederazione le Federazioni Nazionali di categoria o organismi similari che, ispirandosi, nel loro Statuto e nella loro azione, ai principi esposti nell'art. 2, siano stati ammessi secondo le procedure di cui allo articolo 6.

Esse conservano, nel quadro dello Statuto della Confederazione, la loro intera autonomia.

Gli organismi provinciali delle Federazioni hanno l'obbligo di far parte in sede provinciale dell'organo territoriale della Confederazione, Unione Sindacale Provinciale.

Spetta alle Federazioni ed organismi similari:

— promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro e ai vari livelli categoriali;

— attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una larga formazione sindacale;

— studiare e proporre soluzioni ai problemi economici e sociali settoriali, nel quadro delle indicazioni confederali;

— procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi di lavoro ai diversi livelli di competenza;

— esercitare tutte quelle funzioni che siano demandate alle organizzazioni categoriali in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni di organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di poteri pubblici;

— promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi confederali ai vari livelli della Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche o comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Per le azioni intercategoriale o di solidarietà, deve essere sentito il parere della Segreteria Confederale la quale può sottoporre le decisioni prese, a norma dei rispettivi Statuti, dagli organi direttivi delle Federazioni di categoria o organismi similari interessati, all'esame del Consiglio Generale, da convocarsi, se del caso, in sessione straordinaria.

Per le azioni sindacali che riguardano settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali e assistenziali e che debbano culminare in scioperi a carattere nazionale, regionale, provinciale la cui durata, anche se determinata, sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere richiesto il preventivo parere rispettivamente alla Segreteria Confederale o alla Segreteria della Unione competente per territorio.

ART. 5

La Confederazione si articola sul piano territoriale in Unioni Sindacali Provinciali. Esse esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni della Confederazione, di cui al precedente art. 3.

Ad esse spetta inoltre assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo nel caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale, per promuovere la costituzione o ricostituzione dell'organismo provinciale di categoria oppure fornire assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

La loro attività è regolata dal presente Statuto.

Le Unioni provinciali si articolano in Unioni mandamentali, zonali e comunali secondo l'esigenza delle singole province.

Ammissioni - Radiazioni

ART. 6

Le Federazioni di categoria o organismi simili, che intendono aderire alla Confederazione, devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Confederale, corredata dai seguenti documenti:

- a) due esemplari dello Statuto;
- b) elenco dei componenti degli organi direttivi;
- c) indicazione delle Organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto;
- d) dichiarazione che le Federazioni di categoria o organismi simili hanno preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e si impegnano a uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello Confederale.

L'ammissione è deliberata dal Comitato Esecutivo e convalidata dal Consiglio Generale, scaduti i termini di cui al comma seguente.

Contro le deliberazioni del Comitato esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 7

Le singole Federazioni di categoria o organismi simili aderenti debbono informare la Segreteria Confe-

derale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti.

La Segreteria Confederale ha facoltà di verificare le denunce.

ART. 8

Le radiazioni delle Federazioni di categoria o organismi simili, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti della Confederazione, sia per ogni altro motivo dovuto all'inosservanza delle norme statutarie, sono pronunziate dal Comitato Esecutivo a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti e convalidate dal Consiglio Generale dopo scaduti i termini per il ricorso previsti dall'ultimo capoverso del presente articolo. In caso di grave infrazione delle norme statutarie, la Segreteria Confederale può deliberare la sospensione delle Federazioni di categoria e organismi simili, in attesa del giudizio del Comitato Esecutivo da convocarsi di urgenza.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione, e in seconda istanza al primo Congresso Confederale successivo al provvedimento.

ART. 9

Le somme versate alla Confederazione dalle Federazioni di categoria o organismi simili dimissionari, sospesi o radiati, rimangono acquisite alla Confederazione.

ART. 10

L'ammissione dei Sindacati è pronunciata dalla rispettiva Federazione e convalidata dal Comitato Esecutivo Confederale. Contro la mancata convalida è ammesso ricorso entro trenta giorni al Consiglio Generale.

CAP. III

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 11

Sono organi della Confederazione:

- 1) il Congresso Confederale
- 2) il Consiglio Generale
- 3) il Comitato Esecutivo
- 4) la Segreteria Confederale
- 5) il Collegio dei Sindaci
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Il Congresso Confederale

ART. 12

Il Congresso Confederale è l'organo massimo deliberante della CISL. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

A metà del periodo intercorrente tra due Congressi ha luogo un'Assemblea Generale dei quadri delle Organizzazioni categoriali e territoriali per l'esame dell'andamento dell'attività dell'Organizzazione.

La periodicità dei Congressi di Federazione nazionale e delle loro organizzazioni territoriali è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

a) dal Consiglio Generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;

b) da un terzo dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati provinciali di categoria. Le Unioni provinciali sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

ART. 13

Il Congresso Confederale è composto dai delegati eletti nei congressi delle rispettive organizzazioni di categoria e territoriali. Nella composizione deve essere data la preminenza ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria, secondo le norme fissate dal Regolamento.

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri elettivi del Consiglio Generale, i rappresentanti regionali, i Segretari responsabili in carica delle Federazioni di categoria o organismi similari e i Segretari responsabili di categoria non rieletti nell'ultimo Congresso di categoria.

ART. 14

Partecipano al Congresso Confederale le Federazioni di categoria o organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali che sono in regola con il tesseramento confederale.

ART. 15

L'ordine del giorno del Congresso Confederale è fissato dal Consiglio Generale, su proposta della Segreteria Confederale, e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Gli organi periferici non rappresentati nel Consiglio Generale possono far pervenire le proposte di inserimento di argomenti all'ordine del giorno, nel termine di quindici giorni prima della convocazione del Consiglio Generale medesimo.

ART. 16

Il Congresso Confederale fissa l'indirizzo generale della Confederazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione morale e finanziaria; decide definitivamente sui ricorsi riguardanti le radiazioni di cui all'art. 8; elegge i membri elettivi del Consiglio Generale; elegge il Collegio dei Sindaci e quello dei Proviviri.

Le decisioni del Congresso, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale

ART. 17

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante della Confederazione tra un Congresso e l'altro. Elegge nel suo seno: prima la Segreteria Confederale, poi il Comitato Esecutivo.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività

sindacale e organizzativa della Confederazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria.

Esamina e approva lo schema della relazione morale che la Segreteria Confederale sottoporrà al Congresso, nonché il bilancio della Confederazione. E' nella facoltà del Consiglio Generale di delegare tale compito al Comitato Esecutivo.

Convalida le ammissioni e le radiazioni di cui agli articoli 6 e 8, e delibera sui ricorsi di cui all'art. 20 e, in prima istanza, sui ricorsi di cui all'art. 8. Emanava il Regolamento della Confederazione.

ART. 18

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di un terzo dei suoi membri, o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Confederale.

ART. 19

Il Consiglio Generale è così costituito:

a) da un rappresentante per ogni Federazione Nazionale di categoria od organismo similare, nella persona del dirigente responsabile, comunque denominato;

b) da rappresentanti per ogni Federazione nazionale di categoria od organismo similare, fino a due se-

condo la tabella allegata, eletti in sede di Congresso Confederale dai delegati della rispettive Federazioni;

c) da un rappresentante per ogni regione, o provincia a statuto autonomo, nella persona del Coordinatore Regionale;

d) da rappresentanti per ogni regione, o provincia a statuto autonomo, fino a due secondo la tabella allegata, eletti in sede di Congresso Confederale dai delegati delle Unioni provinciali delle rispettive regioni;

e) da 30 membri eletti dal Congresso. Possono essere eletti tutti i soci della CISL, tranne coloro che sono già componenti a norma delle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

Fanno parte del Consiglio Generale il Presidente dell'Istituto Nazionale Assistenza Sociale, il Presidente dell'Istituto Addestramento Lavoratori, il Presidente dell'Ente Turistico Sociale Italiano e il Presidente del Centro Nazionale Sviluppo Cooperazione Agricola.

Ove, per qualsiasi ragione, si verifichi una vacanza tra i membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso secondo le lettere b), d), e), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso riportò in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Il Comitato Esecutivo

ART. 20

Il Comitato Esecutivo provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale. Delibera le ammissioni e le radiazioni delle organizzazioni.

Decide in materia di inquadramento dei Sindacati e nei conflitti di competenza tra Federazioni nella attri-

buzione di Sindacati o di gruppi di lavoratori. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla comunicazione.

Convoca con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Generale, fissandone l'o.d.g.

Nomina il Direttore del periodico ufficiale della Confederazione « Conquiste del Lavoro ».

Esso si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Confederale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

ART. 21

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) da ventisei membri eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno;
- b) dai componenti la Segreteria Confederale.

La Segreteria Confederale

ART. 22

La Segreteria Confederale è composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto;
- c) da Segretari;
- d) da Vice Segretari;

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.

Il Consiglio Generale fissa il numero dei Segretari e dei Vice Segretari secondo le esigenze funzionali.

ART. 23

La Segreteria Confederale rappresenta la Confederazione nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Confederazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

La Segreteria Confederale predispone per il Congresso la relazione morale della Confederazione e il bilancio da sottoporre al Consiglio Generale secondo quanto previsto dall'art. 17.

Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente fra le Organizzazioni aderenti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Confederazione; il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti.

I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività confederale; i Vice Segretari coadiuvano i Segretari e li sostituiscono.

CAP. IV

INCOMPATIBILITA' TRA LE CARICHE

Art. 24

Le cariche di membro della Segreteria Confederale, della Segreteria nazionale di Federazione nazionale di categoria o di organismo similare e della Segreteria di Unione Provinciale sono incompatibili fra di loro.

Sono incompatibili con cariche direttive sindacali le cariche di membro del Governo (Ministro e Sottosegretario), di Giunta regionale, provinciale e di Comune Capoluogo di provincia.

Eventuali deroghe possono essere deliberate dal Co-

mitato Esecutivo Confederale, su motivata richiesta degli organi direttivi delle organizzazioni di categoria e territoriali.

Sono incompatibili con cariche esecutive nazionali sindacali le cariche di componente di organismi esecutivi nazionali di partiti o movimenti politici.

Sono incompatibili con cariche direttive nazionali sindacali le cariche di Segreteria nazionale o provinciale di partiti o movimenti politici.

Criteri analoghi saranno seguiti per l'incompatibilità tra cariche provinciali sindacali e quelle di partiti o movimenti politici.

Ferme le incompatibilità fissate nei precedenti commi ed in considerazione dei principi fissati dagli artt. 2 e 3 dello Statuto per salvaguardare l'autonomia del Sindacato:

a) il Consiglio Generale della Confederazione è competente a deliberare circa la partecipazione dei dirigenti investiti di cariche esecutive nazionali e locali alle assemblee rappresentative nazionali (Parlamento) e alle assemblee rappresentative regionali (Consigli Regionali);

b) il Consiglio Generale della USP è competente a deliberare circa la partecipazione dei dirigenti investiti di cariche esecutive locali alle assemblee rappresentative locali (Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale).

Gli organi esecutivi ai vari livelli (confederale, federale, unionale di Provincia) sono competenti a designare i rappresentanti dell'Organizzazione in enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:

a) la massima funzionalità degli organi sindacali;

b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;

c) la piena autonomia del Sindacato.

Art. 25

I funzionari componenti di organi direttivi di organismi sindacali non partecipano alle sedute nelle quali viene deciso il trattamento economico del personale che presta la propria opera negli uffici sindacali.

Art. 26

I soci, coi requisiti previsti dai singoli statuti e regolamenti, possono accedere agli organi direttivi, alla sola condizione di avere una anzianità di associazione di almeno due anni.

L'elezione a membro di organi direttivi od esecutivi di qualsiasi grado non stabilisce di per sé rapporto di impiego con l'organizzazione sindacale.

Qualora per un membro di organi direttivi od esecutivi si determinasse l'insorgere, dopo la sua nomina, di un rapporto di impiego con la organizzazione sindacale, il rapporto stesso decorrerà dalla data del suo effettivo inizio e non da quella della nomina a membro di organi direttivi od esecutivi.

Art. 27

Non esiste incompatibilità per la elezione di un dirigente ad altre cariche direttive. Però chi viene eletto a due o più cariche fra loro incompatibili deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla nomina alle cariche successive. In caso di inadempienza, gli organi competenti dichiareranno l'eletto decaduto dalle cariche alle quali venne nominato successivamente alla prima conferitagli.

I funzionari dell'Organizzazione a qualsiasi livello, con i requisiti e la condizione previsti dall'art. 26, 1° com-

ma, sono eleggibili agli organi direttivi. Una volta eletti, devono optare fra l'impiego in atto con l'Organizzazione e la carica sindacale, con le procedure di cui al precedente comma.

Art. 28

Qualora un Segretario di Federazione o di organismo similare di categoria venga eletto componente la Segreteria Confederale ed opti per quest'ultima carica, rimarrà di diritto membro del Consiglio Generale.

CAP. V

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 29

Il collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti centrali e periferici della organizzazione. E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco confederale con quella di Sindaco delle Federazioni di categoria o organismi similari e delle Unioni Sindacali Provinciali.

CAP. VI

LA MAGISTRATURA INTERNA

Art. 30

L'esercizio della magistratura interna è affidato al Collegio dei Probiviri della Confederazione, delle Organizzazioni categoriali nazionali direttamente affiliate alla CISL, delle Unioni Sindacali Provinciali, organi di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

Essi hanno il compito di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci, tra i soci e gli organismi ai vari livelli e tra gli organismi stessi. In particolare decidono sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, dei regolamenti e sulle vertenze elettorali.

Art. 31

La competenza dei Collegi suddetti si esplica in prima istanza come segue:

a) per le materie ed i conflitti di natura territoriale e comunque orizzontale la pertinenza è del Collegio dei Probiviri delle Unioni;

b) per le controversie e le materie di natura categoriale e specificamente verticale la pertinenza è del Collegio dei Probiviri delle Federazioni e dei Sindacati affiliati alla CISL.

Il Collegio Confederale dei Probiviri è il massimo organo della Magistratura interna. Pertanto, oltre i compiti previsti per i Collegi categoriali e unionali, decide in seconda ed ultima istanza sui ricorsi contro deliberazioni dei Collegi suddetti.

Art. 32

I Collegi dei Probiviri sono composti ciascuno di tre

membri effettivi e due supplenti eletti dal competente Congresso.

I Proviviri non possono far parte di organi deliberanti della Confederazione, degli organismi nazionali, delle Unioni provinciali.

E' incompatibile anche la carica di Proboviro di un organismo con quella di Proboviro di un altro.

Art. 33

I Collegi dei Proviviri possono comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalla carica;
- la sospensione da tre a dodici mesi;
- l'espulsione.

Tutte le misure di natura disciplinare sono di competenza degli organi di magistratura interna, all'infuori dei provvedimenti di natura commissariale che sono di competenza degli organi esecutivi, ma per i quali è richiesta la ratifica del competente Collegio dei Proviviri.

CAP. VII

IL COORDINAMENTO REGIONALE

Art. 34

In ogni regione, o provincia a statuto autonomo, il coordinamento delle attività sindacali ed organizzative aventi riflessi regionali è affidato al Coordinatore Regionale.

La sua attività si esplica secondo le indicazioni conte-

nute nel Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

Art. 35

Il Coordinatore Regionale è eletto, in sede regionale, dai Segretari Generali delle Unioni Sindacali Provinciali della regione stessa, nella persona di un Segretario Generale di Unione Provinciale.

Può eccezionalmente essere eletto anche un dirigente che non rivesta tale carica.

Art. 36

Il finanziamento delle attività di coordinamento regionale è a carico, in parti uguali, delle Unioni provinciali e della Confederazione, mentre la gestione amministrativa è autonoma.

CAP. VIII

FINANZA

Art. 37

Il contributo è raccolto per mezzo di una tessera confederale obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi professione o categoria appartengano. Le modalità della riscossione sono fissate con il Regolamento.

Art. 38

Può essere costituita una Cassa Confederale di solidarietà avente per scopo di sostenere le Casse delle singole Associazioni aderenti.

Le condizioni del funzionamento e finanziamento sono fissate dal Regolamento.

CAP. IX
PATRIMONIO

Art. 39

Il patrimonio della Confederazione è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia (nella sede della Confederazione, presso le Federazioni di categoria o presso le Unioni Sindacali).

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 40

La Confederazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria.

Art. 41

Le organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in ispecie per il fatto della adesione o della dipendenza dalla Confederazione chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Art. 42

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Confederazione

a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività di assistenza propria della Confederazione senza assunzione di corresponsabilità.

CAP. X

ENTI DELLA C.I.S.L.

Art. 43

L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, I.N.A.S., è l'ente di assistenza della C.I.S.L..

Il Consiglio Generale della C.I.S.L. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sull'attività svolta.

Il Presidente dell'Istituto è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale, il quale, su proposta della Segreteria Confederale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo assistenziale.

Art. 44

L'Istituto Addestramento Lavoratori, I.A.L., è l'istituto della C.I.S.L. per l'istruzione professionale.

Il Consiglio Generale della C.I.S.L. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sull'attività svolta.

Il Presidente dell'Istituto è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale, il quale, su proposta della Segreteria Confederale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo dell'istruzione professionale.

Art. 45

L'Ente Turistico Sociale Italiano, E.T.S.I., è l'istituto della C.I.S.L. per le attività di turismo sociale.

Il Consiglio Generale della C.I.S.L. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sull'attività svolta.

Il Presidente dell'Ente è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale il quale, su proposta della Segreteria Confederale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo del turismo sociale.

Art. 46

Il Centro Nazionale Sviluppo Cooperazione Agricola, CE.NA.S.C.A., l'istituto della CISL per le attività di cooperazione agricola.

Il Consiglio Generale della CISL nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nel numero previsto dallo Statuto dell'Ente.

La Direzione Generale è tenuta ad inviare alla Segreteria Confederale una relazione mensile sulla attività svolta.

Il Presidente dell'Ente è tenuto annualmente a fornire il rendiconto della gestione al Consiglio Generale il quale, su proposta della Segreteria Confederale, fissa gli indirizzi generali per l'azione da svolgere nel campo della cooperazione agricola.

CAP. XI

SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE E MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 47

Le modifiche allo Statuto Confederale possono essere proposte soltanto dalle Federazioni nazionali di categoria od organismi similari e dalle Unioni provinciali su deliberazione dei propri organi direttivi.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Segreteria Confederale almeno venti giorni prima della convocazione del Congresso Confederale.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso Confederale decide il Consiglio Generale.

A tale scopo la Segreteria Confederale convocherà il Consiglio Generale entro i dieci giorni precedenti il Congresso.

Le decisioni del Consiglio Generale sono impegnative se assunte a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei presenti alla sessione del Consiglio.

Delle decisioni assunte a maggioranza semplice si terrà conto nella relazione da presentare al Congresso Confederale, esponendo anche il parere della minoranza.

Il Congresso Confederale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di $\frac{2}{3}$ dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Art. 48

Lo scioglimento della Confederazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Confederale a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, il Congresso Confederale delibererà la destinazione ed impiego del patrimonio della Confederazione.

CAP. XII

ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 49

Le Federazioni di categoria od organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti: le norme contrastanti sono nulle.

TABELLA RAPPRESENTANTI CATEGORIALI (Art. 19, 1° comma, lettera *b*) dello Statuto)

Abbigliamento e tessuti (FUILA e FEDERTESSILI)	2
Alimentari (FULPIA)	1
Chimici (FEDERCHIMICI)	1
Costruzioni (FILCA)	1
Metalmeccanici (FIM)	2
Salariati e braccianti (FISBA)	2
Mezzadri e coltivatori diretti (LIBERMEZZADRI)	1
Commercio (FISASCAT)	1
Enti locali (FIDEL)	1
Ospedalieri (FISO)	1
Parastatali (FEDERPUBBLICI)	1
Postelegrafonici (SILP)	1
Agenzie e Uffici postali (SILULAP)	1
Scuola elementare (SINASCEL)	1
Statali (FILS)	1
Autoferrotramvieri (FENLAI)	1
Elettrici (FLAEI)	1
Pensionati	2

TABELLA RAPPRESENTANTI REGIONALI
(Art. 19, 1° comma lettera d) dello Statuto)

PIEMONTE	1
LIGURIA	1
LOMBARDIA	2
VENETO	1
EMILIA	1
TOSCANA	1
LAZIO	1
CAMPANIA	1
PUGLIE	1
SICILIA	1

REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO CONFEDERALE

Approvato dal Consiglio Generale, 16 - 17 luglio 1960
Modificato dal Consiglio Generale, 7 - 9 marzo 1966
Modificato dal Consiglio Generale, 12 - 14 ottobre 1966
Modificato dal Consiglio Generale, 16 - 18 febbraio 1967

ELEZIONE DEI DELEGATI
AL CONGRESSO CONFEDERALE

Art. 1

Le Federazioni Nazionali di categoria, gli organismi simili, le Unioni Sindacali Provinciali effettuano i pre-congressi per l'elezione dei delegati al Congresso Confe-

derale nei termini di tempo e con le modalità fissate dalla Confederazione.

Art. 2

I delegati delle Federazioni Nazionali di categoria e degli organismi similari hanno una rappresentatività pari ai $2/3$ degli iscritti.

I delegati delle Unioni Sindacali Provinciali hanno una rappresentatività pari ad $1/3$ degli iscritti.

Art. 3

L'assegnazione dei voti nei precongressi avviene sulla base del numero degli iscritti in possesso della tessera confederale alla data stabilita dal Consiglio Generale della Confederazione.

Art. 4

Il quoziente di rappresentatività è fissato dal Consiglio Generale della Confederazione.

Art. 5

L'ordine del giorno dei precongressi è fissato dal Consiglio Generale della Confederazione.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme del Regolamento congressuale dell'Unione o della Federazione.

Art. 6

Il precongresso elegge:

- l'Ufficio di Presidenza;
- l'Ufficio di Segreteria;
- gli Scrutatori;
- la Commissione Verifica Poteri;

- la Commissione elettorale;
- la Commissione per le Mozioni.

Ove il pregresso abbia luogo unitamente al Congresso dell'Unione o della Federazione, gli organi di cui sopra si intendono assorbiti dagli analoghi organi del Congresso.

Per la loro elezione e composizione valgono comunque le norme del Regolamento congressuale dell'Unione o della Federazione.

Art. 7

I congressisti impossibilitati a presenziare possono trasferire il proprio mandato ad altro congressista; non possono però essere cumulate più di due deleghe, compresa la propria.

Art. 8

Le elezioni dei delegati si svolgono a scrutinio segreto, con liste multiple e con diritto di scelta tra i candidati delle varie liste.

Non può essere candidato per l'elezione a delegato al Congresso Confederale colui che è già stato eletto delegato da altro pregresso.

Ogni candidato può far parte di una sola lista.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato.

Le liste, per essere valide, devono essere firmate da almeno $\frac{1}{20}$ dei partecipanti.

Ogni presentatore non può firmare più di una lista.

I candidati non possono firmarne alcuna.

La Commissione Elettorale raccoglie in una unica scheda le varie liste.

Ogni elettore può votare solo i $\frac{4}{5}$ degli eleggibili e non meno di $\frac{1}{5}$.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei congressisti può essere adottato il sistema della lista unica: in tale caso i candidati devono essere elencati in ordine alfabetico.

Art. 9

La Confederazione ha facoltà di far presenziare il pre-congresso da un proprio rappresentante.

CONGRESSO CONFEDERALE

Art. 10

Partecipano al Congresso Confederale, con diritto di voto e di parola, i delegati eletti dai Congressi delle rispettive organizzazioni di categoria e territoriali.

Art. 11

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri elettivi del Consiglio Generale, i rappresentanti regionali, i Segretari responsabili in carica delle Federazioni di categoria o organismi similari e i Segretari responsabili di categoria non rieletti nell'ultimo Congresso di categoria.

Art. 12

Il Congresso elegge:

- a) un Ufficio di Presidenza composto di cinque membri;
- b) un Ufficio di Segreteria composto di sei membri;

- c) cinque Questori;
- d) gli Scrutatori.

Art. 13

Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni:

a) Commissione per il Regolamento, composta dell'Ufficio di Presidenza e di quello di Segreteria del Congresso e di un membro della Segreteria Confederale uscente, con il compito di:

1) esaminare le proposte relative alla eventuale inclusione nell'ordine del giorno di punti in esso non compresi;

2) stabilire l'ordinamento dei lavori della Assemblea delle Commissioni e delle Sezioni; autorizzare la distribuzione dei documenti e del materiale congressuale;

b) Commissione per la Verifica dei Poteri, composta di undici membri, per l'esame e la convalida delle deleghe e per l'autorizzazione del trasferimento di delega;

c) Commissione per lo Statuto, composta di nove membri, con il compito di esaminare e riferire al Congresso circa gli emendamenti presentati nei termini statutari;

d) Commissione Elettorale, composta di sette membri, per il deposito ed il controllo della regolarità delle liste elettorali e la predisposizione del materiale relativo alla votazione. Ogni componente della Commissione elettorale assume la presidenza di un seggio. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata con quattro scrutatori per ogni seggio;

e) Commissione per le Mozioni, composta di sette membri con il compito di partecipare ai lavori per la elaborazione del materiale necessario alla relazione della

mozione conclusiva. La Commissione designa un relatore che riferirà al Congresso.

Art. 14

Il Congresso si può articolare in Sezioni di lavoro.

In tale ipotesi, ogni Sezione elabora una mozione conclusiva dei propri lavori, accompagnata da una relazione contenente le varie opinioni espresse. Tutti i documenti elaborati dalle Sezioni di lavoro vengono trasmessi all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 15

La presidenza delle Sezioni verrà assunta da un componente della Presidenza del Congresso.

Art. 16

I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito, in Assemblea plenaria come nelle Sezioni di lavoro, debbono iscriversi alle rispettive presidenze servendosi degli appositi moduli.

I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione. Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine hanno immediato diritto alla parola, alla fine dell'intervento del delegato che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questione in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione emendamento o mozione.

Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola: un congressista a favore ed uno contro.

Art. 17

La durata dell'intervento del congressista in Assemblée Generale non può superare i dieci minuti. La durata dell'intervento nella Sezione di lavoro non può superare i quindici minuti.

Gli interventi possono essere letti o consegnati scritti alla Presidenza.

In caso di proposta di chiusura delle discussioni (generali e particolari) il Presidente, se necessario, accorda la parola ad un oratore a favore e ad uno contrario.

Approvata la chiusura della discussione, hanno diritto di parola solo i congressisti già iscritti a parlare.

Art. 18

La distribuzione dei documenti, mozioni, ordini del giorno e d'ogni altro materiale può avvenire solo dopo il visto della Commissione del Regolamento.

Art. 19

Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale (su richiesta scritta di almeno 1/10 dei delegati);
- c) per scrutinio segreto (su richiesta scritta di almeno 1/5 dei delegati).

Le elezioni dei membri del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Provirvi devono essere fatte per votazione segreta.

Art. 20

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano « pro capite » e non secondo i voti rappresentati.

Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato partecipa alle votazioni in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso.

Art. 21

L'attribuzione dei voti ai delegati si effettua sulla base del numero reale degli iscritti di ogni provincia, alla data stabilita dal Consiglio Generale, assegnando 1/3 dei voti ai delegati delle Unioni Sindacali e 2/3 ai delegati delle Federazioni od organismi similari.

Art. 22

I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato della stessa provincia o della stessa categoria, eletto nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri.

Nessun delegato può cumulare più di due deleghe, compresa la propria.

Nel caso di provincia o di categoria con un solo delegato, qualora questi sia impossibilitato a presenziare al Congresso, deve darne comunicazione alla propria Unione o categoria allo scopo di far partecipare il primo dei non eletti.

Art. 23

I membri elettivi del Consiglio Generale, i membri del Collegio dei Sindaci e quelli del Collegio dei Proviviri sono eletti dai delegati al Congresso.

I rappresentanti regionali sono eletti dai delegati delle Unioni Sindacali Provinciali delle rispettive regioni.

Art. 24

Le elezioni dei cinquanta membri elettivi del Consi-

glio Generale Confederale si svolgono con liste multiple, con voto di lista o con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste, espressione di almeno cinque organismi diversi di Unione o Federazione.

La candidatura nelle varie liste deve essere accettata per iscritto dall'interessato. L'accettazione può anche essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidato potrà far parte di una sola lista. I candidati non possono sottoscrivere, per la presentazione, alcuna lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno $1/20$ dei delegati aventi diritto di voto.

Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore ai $4/5$ dei posti previsti dallo Statuto.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Ogni elettore potrà votare soltanto i $4/5$ degli eleggibili e non meno di $1/5$.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato un maggior numero di voti.

Con deliberazione presa a maggioranza dei $2/3$ dei delegati, il Congresso potrà adottare il sistema della lista unica. In tal caso, però, i candidati prescelti verranno elencati in ordine alfabetico.

Art. 25

Le elezioni di tre sindaci effettivi e due supplenti nonché di tre probiviri effettivi e due supplenti avvengono con lo stesso sistema previsto all'articolo precedente.

Art. 26

Le elezioni dei rappresentanti regionali devono avvenire un giorno prima della presentazione delle liste per

il Consiglio Generale. I delegati delle USP votano con voto pro capite su candidature presentate alla Commissione elettorale dalle singole province. L'elezione si svolge per un membro effettivo ed uno supplente.

Art. 27

La presentazione delle liste dovrà essere effettuata almeno dodici ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 28

Saranno ritenute nulle le schede che portino preferenze in numero superiore ai 4/5 dei candidati da eleggere o minore a 1/5.

CONSIGLIO GENERALE

Art. 29

L'ufficio di Presidenza del Congresso convoca il Consiglio Generale in prima sessione, di regola per il giorno seguente a quello di chiusura del Congresso.

Il membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino all'elezione della Presidenza.

Art. 30

La Segreteria Confederale propone al Comitato Esecutivo la data di convocazione del Consiglio Generale e il relativo o.d.g.

La Segreteria Confederale, nel formulare le proposte di ordine del giorno, tiene anche conto di indicazioni sottoposte dalle Organizzazioni di categoria e di Unione e dai singoli membri del Consiglio Generale.

La richiesta di convocazione del Consiglio Generale da parte del Comitato Esecutivo o di 1/3 dei membri componenti il Consiglio Generale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'odg. La Segreteria Confederale è tenuta in tali casi a convocare il Consiglio entro il mese successivo alla richiesta.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengono inviati a cura del Segretario Generale ai membri componenti il Consiglio Generale almeno dieci giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione contenga esplicita motivazione d'urgenza.

La Segreteria Confederale nomina i relatori sui vari argomenti all'odg.

Le relazioni sono normalmente presentate scritte ed inviate con conveniente anticipo. Sui vari argomenti allo odg la Segreteria Confederale presenterà progetti di documenti conclusivi (mozioni, delibere ecc.) sui quali sarà chiesto il voto del Consiglio Generale.

Art. 31

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Confederale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici confederali.

Art. 32

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale è necessario che al momento della votazione sia presente la metà più uno dei componenti.

Art. 33

La durata degli interventi è limitata solo su specifica richiesta, fatta di volta in volta e su ogni singolo argomento.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono concessi rispettivamente cinque e dieci minuti. Sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Confederale fa ogni anno, in apertura dei lavori del Consiglio Generale, comunicazioni concernenti l'attività ordinaria svolta nel tempo intercorso dalla precedente comunicazione.

Su qualsiasi comunicazione possono chiedersi chiarimenti, con interventi non superiori a dieci minuti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta al Consiglio Generale e da questo approvata a maggioranza semplice.

La Segreteria Confederale ha facoltà in questo caso di discutere tale argomento esaurito l'odg della sessione in corso o di iscriverlo all'odg della sessione successiva.

La Segreteria Confederale ha facoltà di far intervenire al Consiglio funzionari degli uffici confederali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri del Consiglio Generale hanno anche facoltà di proporre e di depositare in forma scritta alla Presidenza eventuali emendamenti dei documenti conclusivi predisposti dalla Segreteria.

Nel caso vengano presentati numerosi emendamenti, la Presidenza può incaricare un gruppo di consiglieri col compito di coordinarli, di intesa con un rappresentante della Segreteria Confederale, ai fini del voto conclusivo.

Art. 34

La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché dei rispettivi Presidenti, dell'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale, del-

l'Istituto Addestramento Lavoratori, dell'Ente Turistico Sociale Italiano e del Centro Nazionale per lo sviluppo della Cooperazione, ha luogo su designazione avanzata dalla Segreteria Confederale.

Art. 35

Le assenze dalle sessioni del Consiglio Generale devono essere giustificate.

Per ogni assenza non giustificata la Segreteria Confederale provvede al richiamo, dandone comunicazione al Consiglio Generale.

Delle presenze e delle assenze è presa nota da parte della Segreteria del Consiglio; la Segreteria Confederale ne fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

I componenti del Consiglio Generale sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento a comunicarlo alla Presidenza del Consiglio Generale.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 36

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengono inviati a cura del Segretario Generale ai componenti del Comitato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'odg. La Segreteria Confederale è tenuta a convocare l'Esecutivo nei quindici giorni successivi alla richiesta.

L'odg è fissato dalla Segreteria Confederale, nel ca-

so di convocazione da essa disposta, tenendo presente anche eventuali proposte formulate da componenti dell'Esecutivo.

Nel caso in cui l'odg comporti discussioni su documenti predisposti dalla Segreteria Confederale, questi devono di regola essere trasmessi ai singoli componenti del Comitato sette giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Art. 37

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Confederale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

Art. 38

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessario che al momento della votazione sia presente la metà più uno dei componenti.

Art. 39

La durata degli interventi è limitata solo su specifica richiesta, fatta di volta in volta e su ogni singolo argomento.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono concessi rispettivamente cinque e dieci minuti. Sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Confederale fa ogni quadrimestre, in apertura dei lavori del Comitato Esecutivo, comunica-

zioni concernenti l'attività ordinaria svolta nel tempo intercorso dalla precedente comunicazione.

Risponde ad eventuali richieste di chiarimenti avanzate per iscritto da singoli componenti almeno due giorni prima della sessione.

Su qualsiasi comunicazione possono chiedersi chiarimenti, con interventi non superiori a dieci minuti.

Qualora un componente del Comitato chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta al Comitato Esecutivo e da questo approvata a maggioranza dei presenti.

La Segreteria Confederale ha facoltà in questo caso di iscrivere tale argomento nelle « Varie » della sessione in corso o all'odg della sessione successiva.

La Segreteria Confederale ha facoltà di far intervenire al Comitato funzionari degli uffici confederali o esperti per le particolari materie in discussione.

Art. 40

Le assenze dalle sessioni del Comitato devono essere giustificate.

Per ogni assenza non giustificata la Segreteria Confederale provvede al richiamo, dandone comunicazione al Comitato Esecutivo.

Delle presenze e delle assenze è presa nota da parte della Segreteria del Comitato; la Segreteria Confederale ne fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

I componenti del Comitato Esecutivo sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento a comunicarlo al Presidente del Comitato Esecutivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 41

Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Probiviri i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio dei Probiviri quali membri supplenti.

Qualora uno dei membri effettivi venisse a cessare dalla carica per dimissioni od altra causa, diventa membro effettivo quello dei membri supplenti che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di supplente sarà conferito a quello dei candidati non eletti che ha riportato il maggior numero di voti al Congresso.

In mancanza di candidati votati dal Congresso per la carica di probiviro, il supplente sarà nominato dal Consiglio Generale.

Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri effettivi il Presidente del Collegio stesso.

Art. 42

Il Collegio dei Probiviri confederali decide in prima ed ultima istanza tutte le controversie:

1) fra i vari organi centrali della Confederazione e le Federazioni di categoria o organismi similari o le Unioni Sindacali Provinciali;

2) tra le Federazioni di categoria od organismi similari; tra le Unioni Sindacali Provinciali; tra le Federazioni di categoria o organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali;

3) tra i dirigenti confederali in quanto tali e gli organi centrali della Confederazione.

Decide in ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni dei Collegi dei Probiviri delle Federazioni di categoria od organismi similari e delle Unioni Sindacali Provinciali. Qualora una delle suddette organizzazioni fosse priva del proprio Collegio dei Probiviri, o questo non si pronunziasse entro il termine stabilito dal regolamento, provvederà all'esame del ricorso il Collegio dei Probiviri confederali che deciderà in unica istanza.

Anche le controversie relative a pretese violazioni dello statuto o dei regolamenti e le vertenze elettorali sono di competenza dei Collegi dei Probiviri delle rispettive organizzazioni verticali od orizzontali cui si riferiscono gli statuti, i regolamenti o le vertenze elettorali in contestazione, e il Collegio dei Probiviri confederali deciderà in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei Probiviri.

Fanno eccezione a questa regola le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai congressi di qualunque ordine e grado relativi al Congresso Confederale, le quali saranno portate direttamente all'esame della Commissione di Verifica Poteri del Congresso Confederale.

Art. 43

I ricorsi ai Collegi dei Probiviri, sia di categoria che di Unione, saranno prodotti entro il termine perentorio di quindici giorni dall'evento in contestazione e dovranno essere definiti entro il termine massimo di due mesi dalla presentazione.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri confederali dovrà essere presentato entro il termine perentorio di un mese dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi Probivirali di Federazione o di Unione e dovrà essere definito entro il termine di tre mesi dalla presentazione.

Art. 44

La validità delle deliberazioni del Collegio non può aversi che su convocazione disposta dal suo Presidente, direttamente o su richiesta di un componente e con la presenza di tutti i membri, intendendosi costituito, nel caso di assenza di uno o due membri, con i supplenti.

Tutte le decisioni del Collegio devono essere motivate. Quelle di ratifica dei provvedimenti di natura commissariale devono riguardare esclusivamente la legittimità dei provvedimenti stessi.

COORDINATORE REGIONALE

Art. 45

In ogni regione, o provincia a statuto autonomo, il coordinamento delle attività sindacali, organizzative ed economiche, di iniziativa locale o delegate dalla Confederazione, aventi comunque riflessi regionali, è affidato al Coordinatore regionale.

Art. 46

Il coordinamento si esplica nei seguenti modi:

a) convocazione dei Segretari delle Unioni Provinciali della propria regione quando si renda necessario studiare e delineare i tipi unitari di iniziative o azioni sindacali ed organizzative, relative a problemi comuni di notevole interesse.

Le conclusioni di questi incontri formano oggetto di proposte per le deliberazioni degli organi competenti delle singole Unioni Provinciali, sia per quanto riguarda attività da svolgere nell'ambito di ciascuna Unione, sia per quanto riguarda eventuali attività di carattere regionale;

b) convocazione dei Segretari delle Unioni Provinciali al fine di illustrare e approfondire le direttive di politica sindacale ed organizzativa deliberate o da deliberare da parte degli organi confederali, onde proporre agli organi competenti delle singole Unioni Provinciali gli orientamenti e le linee applicative che, nella rispondenza obiettiva alle finalità e ai criteri ispiratori comuni, siano collegati alle esigenze e possibilità particolari della regione;

c) collaborazione e assistenza alle singole Unioni Provinciali nello sviluppo delle varie attività di carattere organizzativo, sindacale e formativo, nei casi in cui vi sia uno specifico invito da parte delle Unioni interessate o un formale incarico da parte della Confederazione in relazione a particolari attività o iniziative;

d) promozione ed attuazione delle iniziative ed attività, relative alla regione, collegate alla programmazione.

Art. 47

La Segreteria e l'Esecutivo Confederale, inoltre, si avvalgono della consultazione e della collaborazione del Coordinatore regionale secondo le esigenze che di volta in volta possono manifestarsi in ordine a particolari problemi interessanti la sua regione.

Art. 48

La convocazione delle riunioni di cui all'art. 46, lettere a) e b), può essere effettuata anche su invito della Segreteria Confederale.

Art. 49

Al fine di esaltare la funzione di coordinamento, il Coordinatore regionale è tenuto a prendere gli opportuni contatti con la Segreteria Confederale ogni qualvolta con-

voci riunioni, sia allo scopo di predisporre le materie, sia la partecipazione del Centro confederale.

Dei risultati dell'incontro viene fatta relazione alla Segreteria Confederale.

Art. 50

Le riunioni hanno possibilmente periodicità trimestrale; devono comunque aver luogo prima e dopo le riunioni del Consiglio Generale.

Art. 51

Il Coordinatore regionale è eletto in sede regionale dai Segretari Generali delle Unioni Sindacali Provinciali della regione stessa, nella persona di un Segretario Generale di Unione provinciale.

Può eccezionalmente essere eletto anche un dirigente che non rivesta tale carica. L'elezione del Coordinatore regionale deve aver luogo prima dell'inizio del Congresso Confederale, con convocazione ad opera del Coordinatore regionale uscente.

AMMISSIONI, RADIAZIONI, GESTIONI STRAORDINARIE, INQUADRAMENTO

SEZIONE I

AMMISSIONI

Art. 52

Le Federazioni di categoria o organismi simili che intendono aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Confederale, corredata dai seguenti documenti:

- a) due esemplari dello Statuto;
- b) elenco dei componenti gli organi direttivi;
- c) indicazione delle Organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto;
- d) dichiarazione che le Federazioni di categoria o organismi simili hanno preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e si impegnano ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello confederale.

Art. 53

La Segreteria Confederale, fatti gli accertamenti del caso, trasmette gli atti al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo delibera in merito all'ammissione.

La Segreteria Confederale comunica alla Federazione o Sindacato interessato le decisioni dell'Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e ne dà inoltre comunicazione a tutte le Organizzazioni aderenti.

Art. 54

Il Consiglio Generale delibera in merito alla convalida trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla stessa data.

Il ricorso va rivolto in forma scritta alla Segreteria Confederale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 55

L'ammissione dei Sindacati è pronunciata dalla rispettiva Federazione la quale, entro trenta giorni, ne dà comunicazione alla Segreteria Confederale, inviando copia della delibera, corredata dei documenti di cui all'art. 52.

La Segreteria Confederale inserisce la questione all'odg del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione.

Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla convalida.

La Segreteria Confederale comunica alla Federazione le decisioni dell'Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la mancata convalida è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il ricorso va rivolto scritto alla Segreteria Confederale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

SEZIONE II RADIAZIONI

Art. 56

Le radiazioni delle Federazioni di categoria o organismi similari, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti della Confederazione, sia per ogni altro motivo dovuto alla inosservanza delle norme statutarie, sono pronunziate dal Comitato Esecutivo a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

In caso di grave infrazione delle norme statutarie, la

Segreteria Confederale può deliberare la sospensione delle Federazioni di categoria o organismi similari, in attesa del giudizio del Comitato Esecutivo da convocarsi d'urgenza.

Negli altri casi la Segreteria Confederale inserisce la questione all'odg del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione.

Dà immediata comunicazione alla Federazione o organismo similare delle decisioni del Comitato Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 57

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono sottoposte alla convalida del Consiglio Generale scaduti trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla stessa data. Il ricorso va rivolto in forma scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Confederale, che inserisce la questione all'odg del Consiglio Generale in occasione della prima convocazione.

Art. 58

Contro le deliberazioni del Consiglio Generale è ammesso ricorso al primo Congresso Confederale successivo al provvedimento. Il ricorso va rivolto in forma scritta alla Segreteria Confederale che lo trasmette, unitamente ad una relazione con gli elementi di giudizio, alla Presidenza del Congresso.

La Presidenza del Congresso incarica la Commissione

Regolamento di esaminare il ricorso e di formulare proposte circa il suo inserimento nell'odg.

SEZIONE III

GESTIONE COMMISSARIALE E REGGENZA

Art. 59

Nel caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto confederale, di mancato rispetto di decisioni degli organi confederali, di violazione delle norme contributive confederali da parte di organi delle Federazioni Nazionali di categoria od organismi simili, il Comitato Esecutivo della Confederazione può, con provvedimento motivato, su adeguata istruttoria e contestazioni, disporre lo scioglimento e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati dal Comitato Esecutivo della Confederazione nei confronti delle Unioni Sindacali Provinciali, sia per i motivi di cui al precedente comma, sia nel caso in cui non sia possibile promuoverne diversamente l'efficienza.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio Confederale dei Probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità del provvedimento.

Art. 60

Analoghi provvedimenti motivati possono essere decisi a norma dei rispettivi Statuti dalle Federazioni Nazionali di categoria od organismi simili nei confronti

delle Federazioni o Sindacati di seconda affiliazione, nonché nei confronti delle Organizzazioni Provinciali di categoria.

Art. 61

Il Commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro dodici mesi. Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre sei mesi.

Art. 62

Allorché un organismo di Federazione o di Unione risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Confederazione che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo e anche alla categoria di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Confederazione.

Art. 63

Analoghe norme valgono per le Federazioni o Sindacati Nazionali di categoria nei confronti delle Federazioni o Sindacati di seconda affiliazione e delle Federazioni o Sindacati provinciali.

SEZIONE IV
INQUADRAMENTO DEI SINDACATI
E CONFLITTI DI COMPETENZA

Art. 64

Il Comitato Esecutivo decide in materia di inquadramento dei Sindacati e nei conflitti di competenza tra Federazioni nell'attribuzione di sindacati o di gruppi di lavoratori.

La Segreteria Confederale svolge l'istruttoria e inserisce la questione all'odg del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione successiva al completamento della istruttoria.

Dà immediata comunicazione delle decisioni agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 65

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il ricorso va rivolto in forma scritta alla Segreteria Confederale che inserisce la questione all'odg del Consiglio Generale in occasione della prima convocazione.

CARICHE SINDACALI E POLITICHE

SEZIONE I
CARICHE SINDACALI

Art. 66

Sono cariche esecutive sindacali quelle di membro di Segreteria o di Comitato Esecutivo. Sono cariche diret-

tive sindacali quelle di membro di Comitato o Consiglio Direttivo o di Consiglio Generale.

I soci, con i requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere agli organi direttivi nazionali, regionali e provinciali di categoria alla sola condizione di avere una anzianità di associazione di almeno due anni nella medesima categoria; possono accedere agli organi direttivi di Unione o Confederazione alla sola condizione di avere una anzianità di associazione di almeno due anni anche in differenti categorie.

SEZIONE II INCOMPATIBILITA' FRA CARICHE SINDACALI

Art. 67

Sono incompatibili fra loro:

— le cariche di membro della Segreteria Confederale, della Segreteria di Federazione di categoria o di organismo similare e della Segreteria di Unione Provinciale;

— le cariche di Sindaco confederale, di Sindaco di Federazione di categoria o di organismo similare e di Sindaco di Unione Provinciale;

— la carica di Sindaco e quella di membro di organi deliberanti centrali o periferici della Organizzazione;

— la carica di proboviro confederale e quella di proboviro delle Organizzazioni categoriali o territoriali;

— la carica di proboviro e quella di membro di organi deliberanti della Organizzazione a qualsiasi livello.

Art. 68

Chi viene eletto a cariche sindacali fra loro incompatibili

tibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla elezione alle cariche successive.

In caso di inadempienza, il Segretario dell'Unione o della Federazione segnala il caso alla Segreteria Confederale, la quale, previ gli accertamenti del caso, invita l'interessato ad optare e, ove a ciò egli non provveda, lo dichiara decaduto dalle cariche alle quali venne eletto successivamente alla prima conferitagli.

Per quanto concerne l'incompatibilità tra cariche di membro della Segreteria Confederale, della Segreteria di Federazione Nazionale di categoria o di organismo simile e della Segreteria di Unione Provinciale, eventuali deroghe possono essere deliberate dal Comitato Esecutivo Confederale, su motivata richiesta degli organi direttivi delle Organizzazioni di categoria e territoriali.

La richiesta deve essere inviata entro 30 giorni alla Segreteria Confederale, la quale la sottopone all'esame del Comitato Esecutivo.

Della decisione relativa viene data comunicazione all'interessato.

Nel caso di non accoglimento della richiesta, si applicano le norme di cui ai precedenti 1° e 2° comma.

SEZIONE III
INCOMPATIBILITA' FRA CARICHE
SINDACALI
E CARICHE POLITICHE

Art. 69

Sono incompatibili con cariche direttive sindacali le cariche di membro del Governo (Ministro o Sottosegretario), di Giunta regionale, provinciale e di Comune capoluogo di provincia.

Sono incompatibili con cariche esecutive nazionali sindacali le cariche di componente di organismi esecutivi nazionali di partiti o movimenti politici.

Sono incompatibili con cariche direttive nazionali sindacali le cariche di Segreteria nazionale o provinciale di partiti o movimenti politici.

Sono incompatibili con cariche esecutive provinciali sindacali di Unione le cariche di componente di Organismi esecutivi provinciali o nazionali di partiti o movimenti politici.

Sono incompatibili con cariche direttive provinciali Sindacali di Unione le cariche di componente di Segreteria provinciale o nazionale di partiti o movimenti politici.

Art. 70

Chi viene eletto a cariche sindacali e politiche fra loro incompatibili deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla elezione alle cariche successive.

In caso di inadempienza, il Segretario della Unione o della Federazione segnala il caso alla Segreteria Confederale, la quale, previ gli accertamenti del caso, invita l'interessato ad optare, e, ove a ciò egli non provveda, lo dichiara decaduto dalle cariche sindacali alle quali venne eletto.

Per quanto concerne l'incompatibilità tra cariche direttive sindacali e cariche di membro del Governo, di Giunta regionale, provinciale e di Comune capoluogo di provincia, eventuali deroghe possono essere deliberate dal Comitato Esecutivo Confederale, su motivata richiesta degli organi direttivi delle Organizzazioni di categoria e territoriali.

La richiesta deve essere inviata entro trenta giorni al-

la Segreteria Confederale, la quale la sottopone all'esame del Comitato Esecutivo.

Della decisione relativa viene data comunicazione all'interessato.

Nel caso di non accoglimento della richiesta, si applicano le norme di cui ai precedenti 1° e 2° comma.

Art. 71

Il Consiglio Generale della Confederazione è competente a deliberare circa la partecipazione dei dirigenti investiti di cariche esecutive nazionali e locali alle assemblee rappresentative nazionali (Parlamento) e alle assemblee rappresentative regionali (Consigli regionali).

Il Consiglio Generale della USP è competente a deliberare circa la partecipazione dei dirigenti investiti di cariche esecutive locali alle assemblee rappresentative locali (Consiglio provinciale, Consiglio comunale).

Art. 72

I dirigenti investiti di cariche esecutive nazionali o locali che intendono assumere candidature al Parlamento o ai Consigli regionali, devono chiederne l'autorizzazione rivolgendo domanda scritta alla Segreteria Confederale.

La Segreteria Confederale è tenuta a convocare il Consiglio Generale nei termini utili ai tempi e alle procedure elettorali e a dare immediata comunicazione all'interessato della delibera del Consiglio Generale.

In caso di inadempienza dell'interessato, la Segreteria Confederale dichiara la decadenza del dirigente dalle cariche esecutive ricoperte.

Art. 73

I dirigenti investiti di cariche esecutive locali o di altra natura (Confederali o Federali) che intendono assu-

mere candidature per la elezione ai Consigli provinciali o ai Consigli comunali devono chiederne l'autorizzazione rivolgendo domanda scritta alla Segreteria della Unione della provincia nella quale sarà esercitato il mandato. Tale domanda, nel caso di carica confederale o categoriale, sarà corredata dal parere della Segreteria interessata.

La Segreteria dell'Unione è tenuta a convocare il Consiglio Generale nei termini utili ai tempi e alle procedure elettorali e a dare immediata comunicazione all'interessato della delibera del Consiglio Generale.

In caso di inadempienza dell'interessato ne dà comunicazione alla Segreteria Confederale la quale dichiara la decadenza del dirigente dalle cariche esecutive ricoperte.

Art. 74

I dirigenti investiti di cariche esecutive che siano officiati ad incarichi di varia natura, non di rappresentanza sindacale, (ad esempio: aziende municipalizzate, enti, istituti vari ecc.) sono tenuti a darne comunicazione e ad ottenere l'autorizzazione nelle forme previste nel precedente articolo.

La Segreteria competente dà immediata comunicazione della delibera alla Segreteria Confederale. La Segreteria Confederale convoca il Consiglio Generale per la ratifica dell'autorizzazione alla candidatura e dà immediata conoscenza all'interessato della delibera.

SEZIONE V

RAPPRESENTANZE SINDACALI

Art. 75

I rappresentanti dell'Organizzazione in Enti ove è pre-

vista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale sono designati dagli organi esecutivi.

In caso di rappresentanza di natura intercategoriale o interprovinciale la competenza è degli organi confederali.

In caso di rappresentanza di natura categoriale, ferma restando la competenza dell'organo di categoria a designare, la segnalazione agli Enti è fatta dalla Confederazione.

Art. 76

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie designanti circa l'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria designante al Comitato Esecutivo.

FINANZA

Art. 77

Il contributo confederale è raccolto per mezzo della tessera.

L'entità del contributo, che si identifica nel costo della tessera, è fissata periodicamente dal Consiglio Generale.

La Confederazione ha facoltà di devolvere parte del contributo alle Unioni Provinciali e parte alla Cassa Confederale di Solidarietà.

Art. 78

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è

consentito ad alcuna Organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento della adesione del lavoratore alla Organizzazione sindacale ed è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria professionale appartengano.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Consiglio generale.

La distribuzione delle tessere viene effettuata per mezzo delle Unioni Sindacali Provinciali.

La tessera, per essere valida, deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Le operazioni di tesseramento sono autonome da quelle di raccolta dei contributi sindacali di pertinenza delle organizzazioni provinciali.

Art. 79

Alla raccolta del contributo confederale può essere abbinata, a richiesta delle Federazioni Nazionali, quella del contributo categorie.

La raccolta è disposta dal Consiglio generale della Confederazione, su indicazione delle Organizzazioni di categoria.

La raccolta del contributo categoriale, se richiesto, viene effettuata con la cessione dell'emblema di categoria di cui all'art. 78.

Art. 80

La Cassa Confederale di solidarietà ha lo scopo di sostenere le casse delle singole associazioni aderenti che si trovino in condizioni di necessità finanziarie.

Alla Cassa Confederale di solidarietà, affluiscono: le somme derivanti dalla devoluzione fatta dalla Confedera-

zione a norma del comma 3° dell'art. 77; le contribuzioni che possono essere disposte da Organizzazioni aderenti; i proventi di sottoscrizioni, lasciti o donazioni disposti da Enti o privati a favore dell'Organizzazione, ecc.

La Cassa Confederale di solidarietà è amministrata dalla Segreteria Confederale.

PATRIMONIO

Art. 81

I beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio della Confederazione devono essere, a seconda della loro natura, registrati e inventariati.

Dei beni, di qualsiasi natura, dislocati presso Organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni Nazionali e delle Unioni Provinciali consegnatari dei beni medesimi.

Art. 82

La Confederazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria.

Le Organizzazioni categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali delle Organizzazioni categoriali e territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le Organizzazioni medesime, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere dalle Organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle Organizzazioni categoriali e territoriali rispondono personalmente nei confronti del-

le Organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni di qualsiasi specie causati da loro azioni od omissioni, alle Organizzazioni da loro rappresentate.

Le Organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano non possono, per qualsiasi titolo o causa, e in ispecie per il fatto della loro adesione o della dipendenza dalla Confederazione, chiedere di essere sollevate dalla stessa per le obbligazioni assunte verso chiunque.

Art. 83

Le Organizzazioni categoriali e territoriali sono tenute a far conoscere alla Confederazione, con la presentazione dei loro bilanci preventivi e consuntivi, i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti.

La elaborazione dei bilanci deve essere fatta in conformità alle norme che vengono diramate dalla Confederazione.

La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso il suo servizio ispettivo, controlli od ispezioni nei riguardi delle Organizzazioni categoriali e territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta dal Segretario Generale o dal Segretario Generale Aggiunto. Delle ispezioni deve essere redatto di volta in volta regolare verbale.

Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 40, 41, 42 dello Statuto Confederale.

ADEGUAMENTI STATUTARI

Art. 84

Le Federazioni Nazionali di categoria o organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali devono attenersi alle norme contenute nello Statuto Confederale e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti: le norme contrastanti sono nulle.

Art. 85

Le Federazioni Nazionali di categoria o organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali debbono informare la Segreteria Confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto.

La Segreteria Confederale, fatti gli accertamenti del caso, trasmette gli atti, con le proprie osservazioni, al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo delibera in merito.

La Segreteria comunica alla Federazione o Unione interessata le decisioni del Comitato Esecutivo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 86

Il Consiglio Generale delibera in merito alla convalida, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla data stessa.

Il ricorso va rivolto in forma scritta alla Segreteria Confederale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.